

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BARRILE, LAURICELLA, LO CURZIO,  
SCIVOLETTO, FIGURELLI, CORRAO, LAURIA Baldassare,  
RUSSO SPENA, MARINO, CIRAMI, BESSO CORDERO, CÒ,  
DIANA Lorenzo, FIRRARELLO, D’ALÌ, RAGNO, PETTINATO  
e OCCHIPINTI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1997**

---

Disposizioni in materia di ricostruzione della  
Valle del Belice

---

ONOREVOLI SENATORI. - Nell'ultimo anno il Parlamento ha approvato importanti provvedimenti relativi alla ricostruzione della Valle del Belice, anche riguardo alle risorse finanziarie. Con il disegno di legge che sottoponiamo alla Vostra attenzione vogliamo dare risposta ad alcuni aspetti di modifica della legislazione vigente ai fini di rimuovere degli ostacoli che impediscono l'attività di ricostruzione e per aggiornare i contenuti normativi di alcune disposizioni ormai superate.

Di seguito vengono illustrati i diversi articoli.

L'articolo 1 tende a risolvere due annose questioni che si trascinano ormai da diversi anni. La prima riguarda la definizione di tutte le pratiche finanziate precedentemente alla entrata in vigore della legge 27 marzo 1987, n. 120, quando il potere di emissione dei decreti di finanziamento per la ricostruzione privata era esercitato dall'Ispettorato generale per le zone terremotate di Palermo. Con la soppressione del suddetto Ispettorato (1991) restavano non definite circa 7.000 pratiche, per le quali era stato emesso il decreto di finanziamento e restava da erogare la rata del saldo. Con il decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, il compito di istruire dette pratiche veniva trasferito alla Regione siciliana. La Regione, con la legge regionale 21 aprile 1995, n. 37, trasferiva, a sua volta, tale incombenza istruttoria ai comuni interessati.

Alla data odierna nessuna pratica è stata esitata e ciò per le interdipendenze che permangono. È evidente il grave stato di disagio e di insofferenza delle migliaia di persone che ancora debbono riscuotere le rate di saldo, a parecchi anni dalla ultimazione

dei lavori. È opportuno evidenziare che alcuni cittadini hanno adito le vie legali per avere riconosciuti i loro diritti e che il giudice di pace di Partanna, con sentenza n. 4 del 7 gennaio 1997, ha condannato il Ministero dei lavori pubblici al pagamento della somma dovuta a saldo del contributo spettante, oltre gli interessi legali maturati e le spese di giudizio.

La seconda riguarda la mai risolta questione degli inserimenti in mappa dei nuovi centri urbani ricostruiti e di tutti gli altri adempimenti richiesti dagli uffici tecnici erariali. Giova ricordare che l'Ispettorato generale per le zone terremotate di Palermo stava procedendo a tale adempimento ma, a causa dell'improvviso scioglimento dello stesso, l'iniziativa non è stata portata a termine. Anche in questo caso le competenze erano state trasferite alla regione che, a sua volta, con l'articolo 27 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, le ha trasferite ai comuni.

L'articolo 2, comma 1, riguarda l'adeguamento degli oneri di concessione. L'articolo 18 della legge 7 febbraio 1981, n. 64, prevede che la progettazione, direzione lavori, esecuzione delle opere pubbliche di competenza del Provveditorato opere pubbliche, siano eseguite in concessione ai comuni interessati. Il compenso ai comuni concessionari per le spese generali di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità e collaudo dei lavori veniva stabilito nella misura massima del 10 per cento per opere fino ad 1 miliardo, dell'8 per cento per opere fino a 2 miliardi e del 7 per cento per opere di importo superiore. Con tali percentuali non è più possibile fare fronte agli oneri di concessione. Pertanto si richiede un adeguamento delle percentuali sopraindicate (rispettivamente al 15 per cento,

12 per cento e 10 per cento) conformemente a quanto avvenuto con le tariffe degli ingegneri ed architetti, successivamente all'entrata in vigore della citata legge n. 64 del 1981, con i decreti del Ministero di grazia e giustizia del 29 giugno 1981 e dell'11 giugno 1987. Tale adeguamento delle percentuali dovrà valere anche per i lavori in corso e per quelli non ancora collaudati.

L'articolo 2, comma 3, riguarda la proroga dei termini per l'utilizzo dei fondi *ex* legge 11 marzo 1988, n. 67.

Il decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443 - non convertito - all'articolo 3, comma 10, secondo periodo, prevedeva la possibilità di utilizzare, entro il 31 dicembre 1996, le somme non impegnate di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, iscritte in conto residui indipendentemente dall'esercizio di provenienza.

Poichè detti fondi erano stati assoggettati al blocco degli impegni di spesa di cui al decreto-legge 23 gennaio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e che la mancata conversione del decreto-legge n. 443 del 1996 ha vanificato la proroga già concessa, si ritiene necessaria una ulteriore proroga al 31 dicembre 1998.

Per quanto riguarda l'articolo 3, si ricorda che il comma 4 dell'articolo 13-*bis* della legge 27 marzo 1987, n. 120, prevede che il costo di intervento sia fissato semestralmente dal Ministro dei lavori pubblici. La farraginosità del meccanismo previsto per addivenire alla determinazione del costo ha

comportato nel passato la quasi totale inapplicazione della norma. Con la presente proposta si vuole snellire la procedura, equiparando altresì il Belice alle altre zone colpite da eventi calamitosi.

L'articolo 4 regola le modalità di cessione degli alloggi popolari.

Il decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, prevedeva la costruzione degli alloggi popolari a totale carico dello Stato, da assegnare alle famiglie rimaste senza tetto (articolo 1 lettera *d*). L'articolo 10, terzo comma, prevedeva «la preferenza di assegnazione alle famiglie numerose e povere ovvero ai pensionati». Il comma quarto dello stesso articolo statuiva le possibilità di cedere gli alloggi a riscatto agli assegnatari. Con il presente provvedimento si estendono agli alloggi popolari costruiti nella Valle del Belice le modalità di cessione previste dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo 4 della legge 27 aprile 1962, n. 231 che prevede che il prezzo di cessione sia pari al 50 per cento del costo di costruzione di ogni singolo alloggio.

Infine l'articolo 5 adegua il contributo da concedere per l'esecuzione di interventi di restauro e risanamento conservativo su immobili privati di particolare interesse storico-artistico in conformità a quanto previsto dal decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. l'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito dai seguenti:

«11. Le funzioni statali attinenti l'istruttoria, la definizione e la liquidazione delle pratiche relative ai contributi concessi per la ricostruzione privata nelle predette zone della valle del Belice, sulla base di norme antecedenti la data di entrata in vigore del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, sono trasferite ai comuni interessati che vi provvedono con le modalità di cui all'articolo 13-*bis* del predetto decreto-legge.

11-*bis*. Sono altresì trasferite ai comuni interessati le funzioni statali relativamente a tutte le operazioni e le procedure necessarie di frazionamento ed accatastamento con presentazione all'ufficio tecnico erariale delle domande di voltura catastale degli immobili e beni espropriati per i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria e per i lotti assegnati ai privati nonchè degli edifici pubblici nelle zone della Valle del Belice».

2. Gli oneri relativi alle funzioni di cui al comma 1, capoversi 11 e 11-*bis*, faranno carico sulle somme autorizzate per la ricostruzione del Belice e determinati in sede di ripartizione.

### Art. 2.

1. Le aliquote degli oneri di concessione previste nel terzo comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64, sono ri-

spettivamente elevate al 15 per cento, 12 per cento, e 10 per cento e vanno calcolate sull'importo a base d'asta dei lavori, anche se scorporati. La predetta disposizione è applicata sull'intero ammontare anche delle opere in corso, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato ancora emesso il certificato di collaudo. La maggiore spesa viene assicurata nell'ambito dei finanziamenti per l'esecuzione delle opere pubbliche dipendenti dal terremoto del Belice.

2. Il quarto comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64, è sostituito dal seguente:

«I collaudatori delle opere di cui al comma 1, del numero massimo di tre ed il collaudatore statico di cui all'articolo 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, sono nominati dal provveditore alle opere pubbliche per la Sicilia».

3. Entro il 31 dicembre 1998 possono comunque essere utilizzate le somme di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, non impegnate ed iscritte nel conto residui, indipendentemente dall'anno finanziario di provenienza.

### Art. 3.

1. Il comma 4 dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, già modificato per effetto dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, è sostituito dal seguente:

«4. All'erogazione dei contributi si provvede con le modalità dell'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Fermi restando gli scaglionamenti percentuali previsti dall'articolo 6 della legge 29 aprile 1976 n. 178, integrato dall'articolo 8 della legge 7 marzo 1981, n. 64, il costo di intervento per la determinazione del contributo è fissato annualmente con decreto del Ministro dei

lavori pubblici, in base alla variazione percentuale fatta registrata dall'indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale. Il costo di intervento si applica a tutte le assegnazioni disposte nell'anno di riferimento».

#### Art. 4.

1. Gli assegnatari di alloggi realizzati ai sensi del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, ne possono chiedere la cessione in proprietà, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, beneficiando delle condizioni contenute nell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231.

#### Art. 5.

1. Al comma 3 dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, è aggiunto il seguente periodo:

«Per gli interventi di riparazione, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c*), del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12».

2. Gli oneri relativi agli interventi di cui al comma 1 sono a carico delle somme autorizzate per la ricostruzione del Belice.



